

Questa originale decisione del Tribunale per i minorenni di Roma, si discosta dall'orientamento degli altri due collegi dello stesso tribunale, che ritengono, invece ancora sussistente la competenza del tribunale per i minorenni per la regolamentazione dell'esercizio della potestà nel caso di figli di genitori non coniugati, secondo l'indirizzo maggioritario dei tribunali per i minorenni italiani.



Repubblica italiana

Nel nome del popolo italiano

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI ROMA

Il Tribunale per i minorenni di Roma, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei sigg

dott. Isabella Foschini	Presidente
dott. Ornella Cascino	Giudice
dott. Elisabetta Josi	Comp. priv.
dott. Salvatore Improta	Comp.priv.

il 23 10 2006 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento n. 2373/06 E relativo alle minori V. T. e V. C.

Con ricorso depositato in cancelleria il 14 9 2006 V. R., padre delle minori in epigrafe indicate, chiedeva a questo Tribunale per i minorenni una pronuncia che stabilisse le modalità di regolamentazione dei contatti con le figlie essendo attualmente collocate presso la madre , chiedendo in via principale l'affidamento condiviso con inserimento presso il padre, disposizioni sulla casa familiare e sul contributo al mantenimento, con richieste subordinate .

Il procedimento era rubricato ai sensi dell'art 317 bis u co. cc

Sulla domanda si osserva che la legge 8 2 2006 n.54 novellando l'art 155cc, che nella formulazione precedente riguardava solo i coniugi, ha esteso la procedura anche ai genitori non coniugati con la sostituzione del termine <coniuge> con quello di <genitore>, così mettendo in luce, conformemente ai principi generali recepiti dall'ambito internazionale nel nostro ordinamento (cfr Regolamento CE n.2201/2003 premessa n.5) che va prioritariamente considerato l'interesse del minore alla stabilità

dei rapporti e degli affetti, a prescindere dalla sua condizione di legittimo o naturale, quando i suoi genitori si separano.

Ritiene il Collegio che la prassi che aveva portato all'interpretazione estensiva l'articolo 317 bis cc, non abbia più motivo di esistere essendo cessati i motivi storici che l'hanno determinata.

Risalendo nel tempo, dopo una prima fase nella quale il Tribunale per i minorenni era solito dichiarare non luogo a provvedere in merito a richieste di affidamento quando si trattava di figli di genitori non coniugati e non conviventi (essendo già previsto per legge che l'esercizio della potestà spetta al genitore presso il quale vive il minore), ci si è resi conto che la mancata previsione di un intervento giudiziario tipico impediva di prevenire gravi compressioni dei diritti del minore per prevaricazioni del genitore più forte, con mancanza di tutela sostanziale dei figli naturali, rispetto ai figli di genitori coniugati, e ciò perfino nel caso in cui erano gli stessi genitori che richiedevano un provvedimento sul modello di quello della separazione fra coniugi.

Forzando la norma, all'incirca dall'inizio del 1975, la giurisprudenza dei Tribunali per i minorenni ha gradualmente ceduto alla pressione delle richieste e basandosi sulla valutazione di opportunità ha tentato di colmare la lacuna legislativa inventando l'affidamento del figlio di ex conviventi, in ciò ampiamente sostenuta anche dal Foro, creando cioè un diritto vivente sulla base della semplice locuzione <il giudice, nell'esclusivo interesse del figlio, può disporre diversamente; può anche escludere dall'esercizio della potestà entrambi i genitori, provvedendo alla nomina del tutore> (art 317 bis u co.), locuzione che riguarda evidentemente solo la limitazione della potestà, tipica materia del Tribunale per i minorenni, alla quale è stata sovrapposta una vera e propria procedura di separazione fra genitori non coniugati, con creatività ardita e spirito radicato nel senso di equità, in analogia e sulla falsa riga della separazione fra coniugi.

Appare evidente al Collegio che con la legge 8 2 2006 n.54 si sia inteso da parte del legislatore fare giustizia e chiarezza stabilendo che per la scelta del regime di affidamento, i figli naturali di genitori separati abbiano il loro giudice naturale nel tribunale ordinario, lo stesso giudice della separazione dei genitori coniugati, così riducendo il divario tuttora esistente tra bambini nati fuori o in costanza di matrimonio.

Il ricorso al criterio ermeneutico tramite i lavori preparatori sembra avvalorare la tesi esposta in particolare leggendo l'intervento dell'On. Paniz, relatore alla Camera dei deputati del disegno di legge nella seduta n.600 del 10 3 2005 che afferma che con l'estensione del testo proposto alle coppie di fatto <si evitano le lungaggini tipiche dei tribunali per i minorenni, i quali agiscono con una lentezza statisticamente molto più consistente rispetto a quella dei tribunali ordinari, già, di per sé, non sempre velocissimi>, così chiaramente indicando l'intenzione di trasferire al tribunale ordinario -asseritamente meno lento- la materia.

Al criterio logico, a quello storico e a quello letterale per il quale i minori, unitariamente considerati in una singola norma non dovrebbero essere discriminati dall'attribuzione della competenza a due diversi giudici, va aggiunto anche un criterio interpretativo empirico: la procedura indicata dall'art 155cc è quella del rito di cognizione proprio del Tribunale ordinario che prevede l'assistenza necessaria di difensore, un regime probatorio rigido, la possibilità di apporre formula esecutiva, la forma dell'udienza presidenziale, termini perentori e decadenze propri del rito contenzioso, con limiti e preclusioni lontani dallo spirito della volontaria giurisdizione che caratterizza il Tribunale per i minorenni.

Si è ipotizzato che con l'avvento della legge 54/2006, ove si fosse interpretato che il Tribunale ordinario fosse investito della regolamentazione dell'affidamento dei figli naturali, vi sarebbe stato uno sbilanciamento di carichi di lavoro da un giudice specializzato a un giudice non specializzato. E' evidente che non v'è motivo di invocare maggiore specializzazione con riferimento ai figli naturali rispetto a come sono trattati i figli legittimi, mentre il giudice minorile, con la sua composizione particolare, resta tuttora il giudice della limitazione della potestà e inoltre sarà sempre

di più il giudice dell'applicazione dell'art 316 cc, , cioè il giudice agile delle controversie su singoli casi concreti, ove non sia in corso un procedimento di separazione.

L'affidamento condiviso, divenuto regola con l'entrata in vigore della legge citata anche in situazioni di conflitto, comporterà infatti un aumento delle controversie su questioni che nel loro dettaglio non possono essere previste nei provvedimenti di separazione e divorzio e dovrà essere il giudice minorile specializzato, ai sensi dell'art 38 att. e 316 cc, a suggerire soluzioni in via conciliativa e infine, sempre in riferimento al singolo caso, ad attribuire il potere di decidere al genitore più idoneo.

Nel caso di specie la domanda di V. R. non appare, ad avviso del Collegio, in alcun modo interpretabile quale richiesta di cui all'art 316° 2 co. cc (integrato dall'art 155 3° co. cc), finalizzata cioè a una pronuncia giudiziaria su contrasto circa questioni di particolare importanza o di maggiore interesse, non essendo stato segnalato alcun dissidio su singole questioni, bensì formulata richiesta di piena regolamentazione dell'affidamento con provvedimenti connessi .

Quanto sopra induce il Collegio a dichiarare la propria incompetenza essendo competente a statuire sulla regolamentazione dell'affidamento dei figli di genitori non coniugati il Tribunale civile ordinario ai sensi della legge 8 2 2006 n 54.

Sentito il PMM

P Q M

Vista la Legge 8 2 2006 n 54 e gli artt 155, 317 bis cc e 737 cpc;
dichiara la propria incompetenza essendo competente il Tribunale civile di Velletri
si notificò al ricorrente
Si comunichi al PMM sede

Roma, 23 10 2006

Il Presidente
Dr. I. Foschini